

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2192)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 21 settembre 1962 (V. Stampato n. 2934)

d'iniziativa del deputato DURAND de la PENNE

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 settembre 1962*

**Modifica alla legge 6 dicembre 1960, n. 1479,
concernente istituzione di servizi tecnici dell'Esercito**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 15. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Sono parimenti trasferiti a domanda, nei corrispondenti ruoli istituiti con l'articolo 2 della presente legge, gli ufficiali in servizio permanente effettivo già appartenenti al disciolto ruolo del servizio tecnico del genio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, nonchè gli ufficiali in servizio permanente effettivo di qualsiasi grado che siano stati assegnati al servizio chimico di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1940, n. 368, e gli ufficiali in servizio permanente effettivo di qualsiasi

grado che siano stati destinati per almeno quattro anni presso enti, reparti, stabilimenti ed uffici comunque preposti ad attività tecnica o scientifica interessante la difesa atomica, biologica e chimica e siano in possesso di una delle seguenti lauree: laurea in chimica, in chimica industriale, in chimica farmaceutica, in farmacia, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze naturali, in scienze biologiche, in ingegneria ».

Art. 16. — È sostituito dal seguente:

« La copertura dei posti disponibili nei vari gradi dell'organico degli ufficiali dei servizi tecnici di cui all'articolo 2 dopo i trasferimenti previsti dall'articolo precedente e fino a quando non saranno entrate in vigore le disposizioni di cui all'articolo 9 è effettuata — salvo che per i posti di tenente generale e di maggior generale — mediante concorsi per titoli tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei corrispon-

denti gradi appartenenti alle armi ed ai servizi (esclusi quelli tecnici) che non abbiano riportato giudizio di non idoneità all'avanzamento. Per ciascun servizio sono indetti concorsi distinti per la copertura dei posti disponibili, per il grado di colonnello e per la copertura dei posti disponibili cumulativamente, per i gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano.

Fino a quando non saranno stati nominati, per promozione, il tenente generale e i maggiori generali capi dei servizi anzidetti, le funzioni connesse alle cariche relative ai detti gradi saranno affidate a generali rispettivamente di divisione e di brigata appartenenti al ruolo degli ufficiali generali dell'Esercito, di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 12 novembre 1955, numero 1137.

Il requisito dell'appartenza al servizio permanente effettivo deve essere posseduto dall'ufficiale alla data del bando di concorso ».

Art. 17. — Al primo comma le parole « per partecipare al concorso per titoli » sono sostituite dalle seguenti: « per partecipare ai concorsi per titoli ».

Alla fine dell'articolo è aggiunto il seguente comma:

« Possono infine partecipare ai concorsi per il trasferimento nel ruolo degli ufficiali del servizio tecnico chimico-fisico anche gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle armi e servizi (esclusi quelli tecnici) che, pur non avendo frequentato i corsi previsti dalla lettera *b*) del presente articolo, siano stati destinati per almeno quattro anni con incarichi tecnici presso enti, reparti, stabilimenti ed uffici comunque preposti ad attività tecnica o scientifica interessante la

difesa atomica, biologica e chimica, ovvero siano in possesso di una delle seguenti lauree: laurea in chimica, in chimica industriale, in chimica farmaceutica, in farmacia, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze naturali, in scienze biologiche, in ingegneria ».

Art. 19. — Il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« I colonnelli ed i tenenti colonnelli vincitori dei concorsi potranno essere valutati per l'avanzamento solo se sia trascorso almeno un anno dalla data del loro trasferimento nel servizio e se contino almeno quattro anni di anzianità di grado; il periodo di un anno di permanenza nel servizio non è richiesto per i colonnelli ed i tenenti colonnelli che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano ricoperto per almeno due anni le cariche espressamente indicate per il rispettivo grado dalla colonna 3 della tabella allegato n. 1 alla presente legge.

Nei riguardi degli ufficiali trasferiti nei servizi tecnici ai sensi degli articoli 15 e 16 della presente legge non sono richiesti, per un triennio a partire dal 31 ottobre dell'anno di trasferimento, i periodi di attribuzioni specifiche, i corsi e gli esperimenti ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 30 dicembre 1960.

Sono fatti salvi i trasferimenti a domanda o per concorso effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge.